

Sopra
11

933^B

19.1.1818. 933 B ✓

44

15

N.º VIII.

Vino

ATTO DEL GOVERNO

Emnesso giusta l'Articolo 16, Sezione 3.^a, Capitolo 2.^o della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, con cui si fissano dei Diritti sopra il Vino di Corfù, sopra il Sale di Santa Maura, ed un'Imposta addizionale sull' Uva Passa di Cefalonia, Zante, ed Itaca.

(17 SETTEMBRE 1818.)

SOPRA reiterati Rapporti dei Reggenti di questi STATI; riconosciuta l'urgenza di provvedere ai reali e positivi bisogni degli Abitanti delle Isole Jonie per gettare così le basi d'Istituzioni, e Stabilimenti di Pubblica Assistenza, di Educazione, di Sanità, di Giustizia, e d'Industria, i quali riguardano per egual modo gli interessi dei particolari che della società in Generale, e del Governo:

Considerati i dispendj, cui va essere mensualmente suggettato il Tesoro di questi Stati per conto di pubblici Alloggiamenti Militari, Civili, di Amministrazione, e di Giustizia, mentre che potrà esso (riedificando, riattando, e ristabilendo gli Edifizj di sua proprietà) ottenere più agevolmente questo oggetto, e risparmiare rilevanti somme, le quali sono d'altronde reclamate da altri oggetti d'importanza sotto rapporti molto più essenziali:

Fatta speciale, e matura attenzione al sistema generale d'imposte di questi Stati, -- al prodotto relativo, -- all'utilità di dargli incremento, dovendo in appresso addottarsi le misure di eguaglianza di Tasse nelle Isole Jonie senza sbilanciamento del Tesoro:

Valutati tutti i felici risultati e la fiorente prosperità di questi Paesi, che non adventizie occasioni ma bensì la loro situazione politica attuale ha necessariamente dovuto provocare: -- Avuta in riflesso la certezza positivamente fondata che le nuove permanenti risorse del Commercio di questi Stati, e tutte le fortunate conseguenze, che da questo fecondo principio risultano, debbono invariabilmente sostenere non solo, ma eziandio sempre più avanzare: Viene dal giorno della pubblicazione del presente Atto, durante la vacanza del Parlamento di questi Stati, a tenore dell'Articolo 16, Sezione 3.^a Capitolo 2.^o della Carta Costituzionale del 1817, coll'autorità di SUA ALTEZZA il PRESIDENTE, e del Prestantissimo SENATO, e coll'approvazione di SUA ECCELLENZA il Lord *Alto Commissionario pro tempore*, provvisoriamente statuito quanto segue:

ARTICOLO PRIMO.

L'Uva Passa di Cefalonia, Zante, ed Itaca, verrà suggettata ad una Tassa addizionale di un *Cinque per Cento* a favore del Tesoro di questi Stati sul valore del genere da pagarsi dall'acquisitore esportatore, e ciò oltre a quello cui va soggetta attualmente per antiche disposizioni.

Ap. E. 10. 111
V. 22

ARTICOLO SECONDO.

Il Vino di Corfù sarà soggetto ad una Tassa di *tre Ottavi di Talero per Barilla* (di quattro Zare) che il Tesoro di questi Stati farà esigere per mezzo degli stessi Esattori Pubblici attuali alle Porte della Città, lorchè questo Liquore s'importa in essa, dovendo quello consumato in Campagna, essere esente di ogni genere di Tassa; ed è bene inteso che quella parte di Vino che si esportasse dalla Città per l'Estero, o per le Isole Jonie del Sud, non sarà soggetto ad alcun altra gravezza eccettuata la sopra indicata.

ARTICOLO TERZO.

Nelle Isole di Paxò e di Cerigo, in vista della spontanea offerta degli Abitanti della prima, di contribuire alla costruzione di una Cisterna, e dei bisogni attuali dell'altra, non sarà portata alcuna innovazione relativa ad aumento di Tasse.

ARTICOLO QUARTO.

L'Isola di Santa Maura, sebbene ricca in prodotto di vino, non sarà pure aggravata, in vista a qualche straordinaria piccola Tassa, cui è venuta momentaneamente soggetta per l'apertura del Canale che la separa dall'Epiro. In detta Isola però gli Esattori pubblici sono autorizzati di acquistare per conto del Tesoro di questi Stati da 180 centinaja di Sale fino a 200, al prezzo convenuto fra l'amministrazione rispettiva, e i pubblici Imprenditori attuali, la quale somma sarà venduta esclusivamente agli Abitanti di detta Isola, a ragione di soldi tre la libbra, dovendo il risultato di detta vendita essere versato nel detto Tesoro.

ARTICOLO QUINTO.

Il Tesoriere Generale di questi Stati, i Reggenti, Esattori Pubblici, Magistrati all'Economia, sono autorizzati di regolare i dettagli delle sopradette misure, ciascheduno per quello che lo concerne.

ARTICOLO PRIMO.

L'Uva Passa di Cefalonia, Nante, ed Iacea, verrà esportata ad una Tassa addizionale di un Cinque per Cento a favore del Tesoro di questi Stati sul valore del genere da pagarsi dall'acquirente esportatore, ciò oltre a quello cui va soggetta attualmente per antiche disposizioni.